



LEXIS

DOTTORI COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

MILANO
Viale Bianca Maria n. 41
20121 Milano, Italia
T. +39 02 76009 185 / 02 795660 1
F. +39 02 76012 211

CREMA
Via Boldori, 18
26013 Crema (CR), Italia
T. +39 0373 8781 r.a.
F. +39 0373 878149

Partita Iva e Codice Fiscale
01346500190

Principali novità del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020

Gent.mi Clienti,

Con il DL 26.10.2019 n. 124, pubblicato sulla G.U. 26.10.2019 n. 252, è stato emanato il c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”.

Il DL 124/2019 è entrato in vigore il 27.10.2019, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si analizzano le principali novità contenute nel DL 124/2019.

Sommario

Modifica della misura delle rate degli acconti.....	2
Rottamazione dei ruoli - Proroga versamento al 2.12.2019	3
Cessazione partita IVA e VIES - Divieto di compensazione.....	3
Versamento ritenute e contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi	4
Compensazione nel modello F24 di crediti relativi a imposte dirette e IRAP - Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione.....	7
Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni	8
Controllo preventivo delle compensazioni - Scarto dei modelli F24 – Sanzioni	8
Imponibilità IVA delle prestazioni didattiche	9
Utilizzo dei file delle fatture elettroniche	9
Prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche - Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche	10
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche.....	10
IVA - Reverse charge per appalti e subappalti.....	10
Lotteria degli scontrini – Sanzioni.....	11
Semplificazione degli adempimenti IVA.....	12
Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici	12
Credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici.....	12
Autotrasportatori - Incentivi per il rinnovo del parco veicolare	13
Trust - Tassazione dei redditi – Modifiche.....	13
Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale	13
Introduzione del documento amministrativo semplificato telematico	13
Progressiva riduzione dei limiti all’utilizzo del contante.....	14
Reati tributari.....	14

Member of



MILANO
CREMA
FIRENZE
ROMA
CATANIA

studio@lexis.it
www.lexis.it



Modifica della misura delle rate degli acconti

L'art. 58 del DL 124/2019 modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%).

La disposizione ha effetto anche sul 2019, con una riduzione, di fatto, della misura dell'acconto complessivamente dovuto al 90%.

Soggetti interessati dalla modifica

La modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente (art. 12-quinquies co. 3 e 4 del DL 34/2019 e ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64):

- esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).
- Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
- Per gli altri contribuenti, resta ferma l'attuale bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).

Effetti sugli acconti 2019

Per i citati soggetti ISA, riguardo al 2019:

- resta "salva" la prima rata di acconto versata in misura pari al 40% (non occorre,



LEXIS

DOTTORI COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

quindi, in ogni caso integrare il pagamento a suo tempo effettuato);

- la seconda rata è dovuta nella misura del 50%;
- in caso di versamento in un'unica soluzione entro il 2.12.2019 (soggetti "solari"), l'acconto è dovuto in misura pari al 90%.

Rottamazione dei ruoli - Proroga versamento al 2.12.2019

Coloro i quali hanno presentato domanda entro il 30.4.2019, avrebbero dovuto pagare la prima rata o tutte le somme entro il 31.7.2019, mentre coloro i quali hanno presentato la domanda entro il 31.7.2019 avrebbero dovuto pagare la prima rata o tutte le somme entro il 2.12.2019 (in quanto il 30 novembre cade di sabato).

Per evitare questa disparità di termini, l'art. 37 del DL 124/2019 stabilisce il differimento, senza indennità di mora, del termine di pagamento della prima rata (o di tutte le somme) dal 31.7.2019 al 2.12.2019.

Si evidenzia inoltre che:

- la proroga dal 31.7.2019 al 2.12.2019 riguarda anche coloro i quali hanno pagato, entro il 7.12.2018, le rate pregresse, e che, per questa ragione, hanno avuto automatico accesso alla dilazione del debito, previa nuova liquidazione degli importi ad opera dell'Agente della Riscossione;
- per i soggetti che possono beneficiare della proroga del pagamento della prima rata, non muta il termine di pagamento della seconda, anch'esso scadente il 2.12.2019.

Cessazione partita IVA e VIES - Divieto di compensazione

L'art. 2 del DL 124/2019 prevede l'impossibilità di avvalersi della compensazione nel modello F24 per i contribuenti nei confronti di quali sia stato notificato da parte dell'Agenzia delle Entrate:

- il provvedimento di cessazione della partita IVA;
- ovvero il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES.

Cessazione della partita IVA

Il divieto di compensazione nel modello F24, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ha effetti:

- relativamente a qualsiasi tipologia di crediti (tributari e non tributari);
- senza limiti di importo dei crediti stessi;
- a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando la partita IVA risulti cessata.



Esclusione dal VIES

Il divieto di compensazione nel modello F24, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES, ha effetti:

- relativamente ai soli crediti IVA, senza limiti di importo;
- a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

Scarto del modello F24

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto descritto, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

Versamento ritenute e contributi nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi

Con l'art. 4 co. 1 del DL 124/2019 è stato introdotto l'art. 17-bis nel DLgs. 241/97, il quale prevede che il committente che affidi ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio deve versare le ritenute fiscali a titolo di IRPEF e relative addizionali operate da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria e delle imprese subappaltatrici, sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell'opera o nel servizio.

Ambito soggettivo

L'obbligo introdotto con la nuova norma si applica al committente che rivesta la qualifica di sostituto d'imposta e affidi ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio. In particolare, l'obbligo si applica sia ai committenti "imprenditori", sia agli enti pubblici e agli enti non commerciali.

Il nuovo obbligo:

- si applica, ad esempio, anche al condominio che affidi l'esecuzione di una prestazione di servizi ad un'impresa;
- non si applica, invece, ai committenti persone fisiche che non agiscono nell'ambito di attività imprenditoriali o professionali (c.d. "privati").

Ambito oggettivo

Il nuovo obbligo si applica ai committenti che "affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa".

Rientrano nell'ambito applicativo della norma i contratti che hanno per oggetto l'assunzione di un obbligo di fare, sia nell'ambito di un contratto di appalto, sia in



relazione ad altre tipologie contrattuali quali, a titolo di esempio, i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto.

Obblighi dell'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici

Almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali, l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice deve fornire al committente:

- la provvista necessaria per il pagamento delle ritenute sul conto corrente bancario o postale da questi comunicato;
- a mezzo PEC, l'elenco con il nominativo dei lavoratori impiegati, con il dettaglio delle ore lavorate e l'importo della retribuzione corrisposta per la prestazione resa ai fini dell'esecuzione dell'opera o del servizio;
- i dati necessari per la compilazione dei modelli F24 da utilizzare per il versamento;
- i dati identificativi del bonifico della provvista.

Deroga alla rimessa della provvista

In alternativa alla provvista per il versamento, l'impresa appaltatrice o affidataria che abbia maturato corrispettivi per le prestazioni eseguite può chiedere che questi vengano utilizzati in compensazione per il versamento delle ritenute.

Obblighi del committente

Il committente:

- deve comunicare in tempo utile il conto corrente bancario o postale sul quale ricevere la provvista;
- se ha ricevuto tempestivamente la provvista (o la richiesta di utilizzare corrispettivi maturati per le prestazioni svolte) deve eseguire il versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, senza possibilità di utilizzare in compensazione nel modello F24 proprie posizioni creditorie;
- deve indicare nel modello F24 il codice fiscale del soggetto che ha effettuato le ritenute, quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito;
- deve sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di inadempimento dell'impresa appaltatrice o affidataria;
- deve comunicare entro 90 giorni eventuali inadempimenti dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice all'Agenzia delle Entrate competente.

Comunicazione del committente

Entro 5 giorni, il committente comunica a mezzo PEC all'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice di aver versato le ritenute.



L'impresa che non abbia ricevuto tale comunicazione deve informare l'Agenzia delle Entrate competente.

Responsabilità delle parti

Sia l'impresa appaltatrice o affidataria e l'impresa subappaltatrice, che il committente, sono responsabili per l'inadempimento di ciascun obbligo a proprio carico.

Ravvedimento operoso

L'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice inadempiente, entro 90 giorni dall'inadempimento, può fornire al committente la provvista o chiedere la compensazione con i corrispettivi maturati, trasmettendogli i dati necessari per versare gli importi per le ritenute, le sanzioni e gli interessi richiesti per il ravvedimento operoso (ex art. 13 del DLgs. 472/97).

Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina

La nuova disciplina può essere disapplicata, mantenendo il regime di versamento diretto delle ritenute in esame, se l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:

- risulta in attività da almeno 5 anni ovvero abbia eseguito nei due anni precedenti versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli Agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti e non vi siano sospensioni.

Per poter esercitare tale facoltà è necessario ottenere il rilascio di un certificato che attesti il ricorrere dei suddetti requisiti, secondo modalità che verranno indicate con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Contributi previdenziali e premi INAIL - Esclusione della compensazione

Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono versare, senza potersi avvalere della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:

- in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati;
- nel corso di durata del contratto.

L'obbligo di versamento dei contributi relativi all'INPS o ad altro ente previdenziale obbligatorio, nonché dei premi INAIL, relativi ai dipendenti impiegati nell'esecuzione



dell'opera o del servizio, rimane quindi in capo al datore di lavoro e non si trasferisce al committente.

Sanzioni

La violazione degli obblighi previsti dalla nuova disciplina è punita con le sanzioni penali e amministrative in vigore.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'1.1.2020 (art. 4 co. 2 del DL 124/2019).

Compensazione nel modello F24 di crediti relativi a imposte dirette e IRAP - Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione

Per effetto dell'art. 3 co. 1 del DL 124/2019, l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso:

- alle imposte sui redditi e relative addizionali;
- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- all'IRAP.

Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:

- solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.

Decorrenza

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019), quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

Per i crediti maturati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, rimangono invece applicabili le precedenti disposizioni che non prevedevano l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emergono.



Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni

Per effetto dell'art. 3 co. 2 del DL 124/2019, viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:

- di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP;
- dei crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l'utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 "a saldo zero" o di particolari crediti d'imposta agevolativi.

Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta

L'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, "bonus Renzi"), indipendentemente dal possesso della partita IVA.

Decorrenza

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019), quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

Controllo preventivo delle compensazioni - Scarto dei modelli F24 – Sanzioni

L'Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio dalla stessa individuati, può bloccare preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente disporre lo scarto.

Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito.

Con l'art. 4 co. 5 - 8 del DL 124/2019 si prevede una sanzione di 1.000,00 euro a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato preventivamente scartato. Tale sanzione viene contestata mediante cartella di pagamento, con diretta iscrizione a ruolo.



Imponibilità IVA delle prestazioni didattiche

A decorrere dall'1.1.2020, viene modificato, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 32 del DL 124/2019, il perimetro di applicazione dell'esenzione IVA delle prestazioni di insegnamento di cui all'art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72. In aderenza con quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza 14.3.2019 causa C-449/17, sono ritenute esenti le prestazioni di insegnamento scolastico o universitario e quelle per la formazione o la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni e da enti del terzo settore di natura non commerciale (ivi comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad esse strettamente connesse). Sono invece imponibili, per effetto dell'eliminazione del riferimento nel citato art. 10, le "prestazioni didattiche di ogni genere".

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

L'art. 14 del DL 124/2019 prevede una modifica dell'art. 1 del DLgs. 127/2015, attraverso la quale viene prevista la memorizzazione integrale dei file delle fatture elettroniche sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o alla definizione di eventuali giudizi. Sulla base della nuova disposizione, l'Amministrazione finanziaria potrà, quindi, memorizzare anche i dati richiesti dall'art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72, concernenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell'operazione. Tali dati avrebbero dovuto essere cancellati in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche

I dati così ottenuti potranno essere utilizzati:

- dalla Guardia di Finanza per l'assolvimento di funzioni di politica economica e finanziaria ad essa demandate; vengono potenziate, in questo modo, le attività di contrasto a violazioni non necessariamente relative al settore tributario (mercato dei capitali, tutela della proprietà intellettuale, ecc.);
- dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

In sede di attuazione delle nuove disposizioni, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate sono comunque tenute ad adottare "idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato", sentito il Garante per la protezione dei dati personali.



Prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche - Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche

Non essendo ancora state individuate modalità specifiche per l'emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, l'art. 15 del DL 124/2019 ha disposto la proroga, anche per l'anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L'art. 17 del DL 124/2019, modificando l'art 12-novies del DL 34/2019, prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle Entrate comunichi all'interessato, con modalità telematiche:

- l'importo dovuto;
- la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo;
- gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Qualora il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l'Agenzia delle Entrate provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme non versate.

IVA - Reverse charge per appalti e subappalti

L'art. 4 co. 3 del DL 124/2019 prevede l'introduzione del meccanismo del reverse charge IVA per le prestazioni di servizi effettuate:

- tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera;
- presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Esclusioni

La nuova disciplina non si applica:

alle prestazioni di servizi relative al settore dell'edilizia (art. 17 co. 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/72) ed alle prestazioni nei confronti della P.A. e di altri enti e società assoggettate a split payment (art. 17-ter del DPR 633/72);

- alle agenzie per il lavoro (Capo I del Titolo II del DLgs. 276/2003).



Efficacia

L'efficacia della nuova fattispecie di reverse charge è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una specifica misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE (art. 4 co. 4 del DL 124/2019).

Lotteria degli scontrini – Sanzioni

Gli artt. 19 e 20 del DL 124/2019 introducono alcune misure volte ad incentivare la partecipazione alla c.d. “lotteria degli scontrini” e a rafforzarne l'efficacia ai fini del contrasto all'evasione.

Quadro normativo

La “lotteria degli scontrini” prenderà avvio dall'1.1.2020 e consentirà ai soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi in veste di privati consumatori di partecipare all'estrazione a sorte di premi (art. 1 co. 540 ss. della L. 232/2016).

All'atto dell'acquisto, il cliente dovrà comunicare il proprio codice identificativo (“codice lotteria”) e l'esercente dovrà inviarlo all'Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati dell'operazione effettuata (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122).

Esenzione fiscale dei premi

Per incoraggiare la partecipazione alla lotteria, viene stabilito che i premi attribuiti nell'ambito della stessa non concorrono a formare il reddito del percipiente, per cui sono esclusi dall'imposizione ai fini IRPEF. Inoltre, sono esenti da qualsiasi ulteriore prelievo erariale.

Istituzione di premi speciali in caso di pagamenti elettronici

L'art. 19 del “decreto fiscale” prevede che, mediante provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, adottato d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, vengano istituiti premi speciali, da attribuire sia agli esercenti che agli acquirenti, in caso di transazioni per le quali il pagamento del corrispettivo avviene mediante mezzi elettronici.

Nel caso degli acquirenti, i premi saranno attribuiti mediante estrazioni aggiuntive rispetto a quelle già previste dall'art. 1 co. 540 della L. 232/2016.

Sanzione per gli esercenti

L'art. 20 del DL 124/2019 introduce una sanzione amministrativa, da 100,00 a 500,00 euro, per gli esercenti che:

- rifiutano di acquisire il codice identificativo comunicato dal cliente ai fini della partecipazione alla lotteria;



- omettono di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati della singola operazione. È esclusa l'applicazione dell'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del DLgs. 472/97.

La sanzione non si applica, nel primo semestre di operatività della lotteria, ossia, tra l'1.1.2020 e il 30.6.2020, agli esercenti che (pur essendo tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi) continuano a certificare le operazioni, temporaneamente, mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Semplificazione degli adempimenti IVA

L'avvio graduale dell'obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio e del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ha reso necessario un differimento dell'introduzione della predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale IVA.

Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici

L'art. 21 del DL 124/2019 prevede che la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi abilitati, messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) per assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati, possa essere utilizzata, grazie ai pagamenti elettronici (Sistema pagoPA), per consentire l'automazione dei processi di certificazione fiscale tra soggetti privati (fatturazione elettronica e memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi).

Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici

Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici, con l'art. 22 del DL 124/2019 viene previsto il riconoscimento di un credito d'imposta a esercenti attività d'impresa, arti e professioni che hanno ricavi inferiori a 400.000,00 euro.

Il credito d'imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:

- mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari (banche, poste, ecc.);
- in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall'1.7.2020.



Autotrasportatori - Incentivi per il rinnovo del parco veicolare

Mediante l'art. 53 del DL 124/2019 vengono stanziati risorse destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Trust - Tassazione dei redditi – Modifiche

Con l'art. 13 del DL 124/2019 vengono apportate modifiche agli artt. 44 e 45 del TUIR, in materia di tassazione dei redditi corrisposti da trust.

Redditi di capitale in capo ai beneficiari di trust

Viene modificato l'art. 44 co. 1 del TUIR, relativo ai redditi di capitale, con riferimento ai redditi imputati da trust.

In particolare, a seguito delle modifiche, l'art. 44 co. 1 lett. g) del TUIR dispone che configurano redditi di capitale:

- i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'art. 73 co. 2 del TUIR, anche se non residenti;
- i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-bis del TUIR, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'art. 73 del TUIR.

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale

L'art. 8 del DL 124/2019 stabilisce che, per ciascun trimestre, il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale (art. 24-ter del DLgs. 504/95) è riconosciuto entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo, per ogni chilometro percorso.

Decorrenza

La disposizione si applica ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dall'1.1.2020.

Introduzione del documento amministrativo semplificato telematico

L'art. 11 del DL 124/2019 prevede che, entro il 30.6.2020, sia introdotto l'obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento per la circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.



Modalità di attuazione

I tempi e le modalità per l'introduzione del predetto obbligo saranno fissati con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli da adottare entro il 26.12.2019.

Progressiva riduzione dei limiti all'utilizzo del contante

Con l'art. 18 del DL 124/2019 viene previsto un progressivo abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro.

In particolare:

- l'importo limite di 999,99 euro varrà dall'1.1.2022;
- dall'1.7.2020 al 31.12.2021, invece, varrà l'importo limite di 1.999,99 euro.

Un analogo abbassamento del limite verso quota 999,99 euro è previsto anche per la soglia relativa all'attività di cambiavalute.

Conseguenze sulla disciplina sanzionatoria

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, si prevede che:

- per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);
- per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Reati tributari

Il DL 124/2019 ha sensibilmente inasprito le sanzioni derivanti da reati tributari, quali:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti falsi;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- dichiarazione infedele;
- omessa dichiarazione;
- emissione di fatture false;



LEXIS

DOTTORI COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- omesso versamento di ritenute dovute o certificate;
- omesso versamento di IVA;
- indebita compensazione;
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;
- falso in transazione fiscale;
- confisca in relazione alle imposte sulla produzione e sui consumi

Vista l'importanza delle novità sanzionatorie lo Studio predisporrà un'apposita informativa a riguardo.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti.

LEXIS - Dottori Commercialisti Associati